



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

AREA TERRITORIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Patrimonio e Demanio

Ordinanza n° 44 / 2015

14 APR 2015

OGGETTO: ORDINANZA A DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE E DELL'UTILIZZO DEGLI ARENILI.

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che stabilisce fra l'altro l'attuale normativa in materia di "gestione dei rifiuti";
- il vigente Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti;
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana recante, fra l'altro, norme specifiche per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- il Piano comunale contenente i criteri e procedure da applicare alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n.1 del 2.1.2007) approvato con delibera di C.C. n. 7 dell'11 febbraio 2009;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- la legge regionale 22 del 4.7.2008;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- le linee guida sulla gestione delle spiagge libere attrezzate emanate in data 24 Marzo 2004 dalla Regione Liguria;
- il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime adottato con deliberazione di C.C. n. 21 del 20.03.2007, modificato con Decreto della Regione Liguria n. 266 del 22.02.2010;
- la Legge 27.12.2006 n. 296 ad oggetto " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1488 del 7.12.2007 ad oggetto "Criteri per la gestione delle banquettes di *Posidonia oceanica*";
- il Regolamento Regionale 21 Novembre 2011 N. 5 "Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n. 3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
- la Legge Regionale n. 21 del 29.05.2012 di modifica ed integrazione alla Legge Regionale 28 aprile 1999 n.13 ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 423 del 27/03/2015 con la quale sono state approvate le "Modifiche alle Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con DGR. 156/13 come modificate dalla DGR 1057/13";
- l'Ordinanza n. 2 del 21/01/2014 emessa dal Comune di Spotorno per la disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili;
- le Ordinanze n. 66 del 26/04/2012 e n. 54 del 24/04/2013 emesse dal Comandante del Circondario e del Compartimento Marittimo di Savona;

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

CONSIDERATO

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

SENTITA l'Associazione Bagni Marini di Spotorno;

e m a n a l a s e g u e n t e

ART. 1 – Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate e a tutte le aree demaniali marittime, anche non in concessione, presenti nel territorio comunale.

ART. 2 – Durata della stagione balneare

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona e le disposizioni comunali relative all'utilizzo degli arenili al di fuori della stagione balneare, come impartite nella presente ordinanza.

ART. 3 – Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate

1. Premessa

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre.

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica, nel rispetto dei Regolamenti Comunali vigenti, nonché secondo le ulteriori disposizioni emanate dai competenti Uffici Comunali.

Durante tutto il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico un orario minimo di apertura giornaliero:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

2. Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)
- b) nel periodo dal 1/4 al 30/4 e dal 1/10 al 31/10 (Attività elioterapica)
- c) tutto l'anno

3. Regole di apertura

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura dello stabilimento.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura, garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/04 al 30/04 e dal 1/10 al 31/10 (Attività elioterapica)

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 al 30/04 e dal 1/10 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5-30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00;

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima

del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso in cui la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi all'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9), garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00;

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune potrà chiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 4 – Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate.

- a) assicurare il servizio di salvataggio nei periodi e con le modalità che saranno indicate nell'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima competente per territorio;
- b) durante il periodo di apertura e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdiciendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio e Commercio del Comune, all'Autorità Marittima competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;

g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

q) nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, sull'arenile in concessione, al fine di salvaguardare le strutture fisse e la qualità dell'inerte presente sull'arenile, potranno essere eseguiti dossi con lo stesso materiale inerte presente nel sito che comunque non potranno avere un'altezza superiore a mt. 1,50 dal piano naturale della spiaggia, evitando la creazione di buche o barriere che possano pregiudicare la sicurezza degli utenti dell'arenile.

ART. 5 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

- a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
I concessionari devono:
 - adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - permettere il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione, nel caso di un tratto di arenile nel quale ci sia una distanza superiore ai 200 metri tra un accesso pubblico e l'altro.
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da

garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Tali attrezzature devono essere completamente rimosse al termine dell'attività;

- g) durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili (quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi, ecc...) conformi alla normativa igienico – sanitaria vigente, previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio. La predetta autorizzazione, è necessaria anche nel caso in cui si intendesse riservare per la balneazione degli animali domestici, un tratto di specchio acqueo antistante la concessione demaniale che dovrà essere opportunamente delimitato.

- h) tenere ad alto volume radio ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, che possano creare disturbo alla quiete pubblica tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza preventiva autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione. Nelle spiagge in concessione è possibile accendere barbecue sotto la diretta responsabilità del concessionario.
- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine dell'attività secondo la tempistica precedentemente indicata.

3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
4. Ogni accesso all'arenile, sia come passaggio barche o semplice accesso pedonale, dovrà essere costantemente libero da attrezzature e manufatti, anche precari o momentanei, per tutto l'anno. Il Comune ha la facoltà per motivi di pubblica sicurezza, di chiudere o permettere la chiusura di alcuni passaggi nelle ore notturne o nei mesi estivi.
5. Il Comune potrà rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.

ART. 7 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI
--

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare pari al 50% disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO".
2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
 - a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il **1° giugno**, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al **15 settembre**, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza, la funzionalità dei servizi, l'igiene, il decoro, l'estetica e il totale funzionamento ai fini balneari ;
 - b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore **09.00** alle ore **19.00** di ogni giorno;
 - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona.
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

8. Pulizia dell'arenile:

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere. Pertanto il Comune, posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in idonei sacchi ben chiusi, all'interno di appositi contenitori, esclusivamente i rifiuti che non possono essere oggetto di raccolta differenziata;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche;
- f) gli interventi di cui alle precedenti lettere b e c, per ciò che riguarda la gestione rifiuti, dovranno essere effettuati nel rispetto del "Protocollo di Gestione Spiaggiamenti", approvato con deliberazione G.C. n° 160 del 11/12/2012 e comunque in accordo con l'Ufficio Ambiente del Comune di Spotorno.

8 bis – Raccolta differenziata dei rifiuti.

E' fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti così da consentirne l'avvio a riciclo, mediante appositi contenitori aventi chiare indicazioni e distinte colorazioni secondo le seguenti tipologie omogenee:

- carta, cartone e contenitori per alimenti liquidi in Tetra Pak (colore giallo);
- vetro, lattine, barattoli e scatolame metallico per alimenti (colore verde);

- bottiglie e contenitori in plastica, flaconi per detersivi e shampoo, vasetti per yogurt sacchetti ed ogni altro imballaggio in plastica e polistirolo (colore azzurro);
- scarti alimentari, di cucina ed altri rifiuti biodegradabili (colore marrone).

La raccolta differenziata dovrà inoltre essere consentita alla clientela mediante collocazione di un numero idoneo di contenitori nell'ambito dell'arenile.

I rifiuti come sopra differenziati dovranno essere smaltiti secondo le modalità e gli orari stabiliti dal vigente servizio di igiene urbana.

I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti, alla piattaforma ecologica comunale in Loc. Valletta.

E' vietato lo smaltimento delle alghe spiaggiate nei cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati.

9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- e) sarà cura del Concessionario, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa nelle aree in concessione, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- f) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

Nelle giornate di forte vento e di mare mosso, i concessionari dovranno issare su apposite aste, ben visibile una bandiera di colore appropriato all'evento prima richiamato.

ART. 8 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previo ottenimento dell'autorizzazione ambientale ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 152/06 (secondo le procedure stabilite dalla Regione Liguria) e del rilascio della concessione demaniale da parte del competente Ufficio Comunale,

gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto. Le piattaforme di sosta (boe) per bagnanti, rigide e/o gonfiabili possono essere collocate nello specchio acqueo antistante l'arenile in concessione, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune.

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi e le piattaforme (boe) dovranno essere salpati rimossi entro e non oltre il 30 Settembre.
4. La posa di delimitazioni di aree nello specchio acqueo per lo svolgimento di attività di pallanuoto può essere effettuata previo rilascio di concessione demaniale temporanea e versamento del canone demaniale rapportato all'effettiva occupazione dell'area, con applicazione del canone minimo vigente nel caso il conteggio risulti inferiore al medesimo.

ART. 9 - ACCESSI AL MARE ATTRAVERSO I PASSAGGI BARCHE

1. Gli accessi al mare attraverso i passaggi barche sono usufruibili pubblicamente dalle ore 7:30 alle ore 20:30 di ogni giorno, dalle ore 20:30 alle 7:30 del giorno successivo il transito è intercluso.
2. L'apertura e chiusura dei suddetti passaggi barche, è demandata ai titolari delle concessioni demaniali confinanti.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
3. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
4. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
5. La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 02/2014 emanata in data 21/01/2014, entrerà in vigore dal 14/04/2015.

Spotorno, **14 APR 2015**



IL CAPO AREA

Geom. *Corrado Crivanti*